

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Simonetta Minotti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile promossa da [REDACTED] nata il [REDACTED] a SÃO PAULO, SP Brasile; [REDACTED] nata il [REDACTED] a CARAGUATATUBA – SP – Brasile; [REDACTED] nata il [REDACTED], a SÃO PAULO – SP, Brasile; [REDACTED] nato il [REDACTED], a SÃO PAULO – SP, Brasile che agisce in nome e per conto della figlia minore [REDACTED] nata il [REDACTED], a SÃO PAULO – SP, Brasile; [REDACTED] a SÃO CAETANO DO SUL – SP - Brasile con il patrocinio dell'avv.to SANTORO CLAUDIA ;

nei confronti del

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ;

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO;

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

ooo

I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal sig. [REDACTED] nato il [REDACTED] a Concordia Sagittaria – VENEZIA, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;



Il Ministero resistente si costituisce sollevando una serie di eccezioni ed opponendosi all'accoglimento della domanda, in particolare, richiamando recente giurisprudenza della Corte di Appello di Roma, sostiene che devono considerarsi cittadini brasiliani coloro che si trovano su suolo brasiliano nell'anno 1889 (data del decreto di c.d. grande naturalizzazione) ed altresì che, a prescindere dall'avvenuta naturalizzazione dell'avo, deve considerarsi cittadino brasiliano, *iure soli*, chiunque sia nato in Brasile prima della data del 1912, essendosi così interrotta nella specie la linea di trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*.

Secondo il "Decreto n. 58 A" emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la "naturalizzazione" automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine. Più nel dettaglio il Decreto in esame detto anche "Grande Naturalizzazione" stabiliva che sarebbero stati "considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto". Successivamente, il Decreto n. 386 dello stesso anno, estese la facoltà di presentare detta dichiarazione negativa di accettazione anche "presso il console della nazione di origine". Va sottolineato che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile, e per quanto riguarda l'Italia, fu ritenuta inapplicabile dalla giurisprudenza; rappresentativa in tal senso è la Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, Udienza 5 ottobre 1907, che ebbe a sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca "in nessun caso le leggi di un paese straniero" potevano "derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti"; osservò ancora la Corte che la cittadinanza, sulla base della legge dell'epoca (art. 11 cod. civile), si perdeva in caso di rinuncia e trasferimento della residenza all'estero, ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. Secondo la Cassazione la parola "ottenere" presupponeva ontologicamente una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'aver prima domandato. Proseguiva la Cassazione sottolineando l'impossibilità di presumere la rinuncia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne "la prova chiara ed esplicita".

La conclusione – pur formulata da giurisprudenza risalente nel tempo – appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita; in altre parole dal fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana.

In questo senso l'art.8 della L.555/1912, che pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario, si può ritenere in linea di continuità con il Codice civile del 1865, dovendosi in tal senso rigettare anche la seconda delle eccezioni sollevate dal Ministero (Sulla insufficienza del silenzio per la perdita della cittadinanza e la necessità di un atto esplicito e consapevole di rinuncia v.



Cassazione: Sez. U, Sentenza n. 5250 del 10/10/1979; Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 21/11/1981; Sez. 1, Sentenza n. 22271 del 03/11/2016).

La linea di discendenza viene documentata dalla parte ricorrente.

Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.

Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.

Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere presentato negli anni 2021-2022 al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Brasile, territorialmente competente per la rispettiva residenza - la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, domanda che non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro.

I ricorrenti danno contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente : ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di circa 10 anni dalla presentazione.

Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.

Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato la natura controversa della questione e il ritardo dell'amministrazione che discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.

p.q.m.

il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.

- ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti



- spese compensate

Così deciso in Roma, in data 19/05/2022.

il Giudice

Simonetta Minotti

